

Legge regionale 24 novembre 1980 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete.

Art. 3

Per la formulazione, da parte del Presidente della Giunta regionale del Veneto, della proposta di nomina del Presidente del Consiglio d' amministrazione dell' IRVV, l' intesa della Regione Friuli - Venezia Giulia sarà comunicata dall' Assessore competente in materia di beni culturali.

(1)

Nel Consiglio di amministrazione dell' Istituto la Regione Friuli - Venezia Giulia è rappresentata da un membro designato dalla Giunta regionale, su proposta del medesimo Assessore.

(3)

Note:

- 1 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015
- 2 Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015
- 3 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, comma 32, lettera b), L. R. 20/2015
- 4 Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 32, lettera c), L. R. 20/2015
- 5 Terzo comma abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 17/2016